

R.D. 25 luglio 1904, n. 523 ⁽¹⁾.

Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie ⁽²⁾.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 1904.

[\(2\)](#) Per il regolamento di esecuzione, vedi [R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669](#).

TITOLO UNICO

Delle acque soggette a pubblica amministrazione

Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali

1. Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori.

2. Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sopra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde.

Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25, n. 7, della L. 2 giugno 1889, n. 6166 ⁽³⁾.

Spetta pure all'autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire ed alle buone regole d'arte ⁽⁴⁾.

Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolte in via amministrativa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguono entro l'alveo o contro le sponde di un corso d'acqua.

(3) Tali contestazioni sono ora deferite ai tribunali delle acque pubbliche ai sensi del [T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775](#), art. 140.

(4) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#). Alla classificazione di opere idrauliche nella seconda categoria si è provveduto con [L. 22 luglio 1971, n. 572](#) (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), con [L. 22 luglio 1971, n. 573](#) (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), con [L. 22 luglio 1971, n. 574](#) (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), con [L. 26 maggio 1975, n. 188](#) (Gazz. Uff. 13 giugno 1975, n. 154), con [L. 2 aprile 1976, n. 121](#) (Gazz. Uff. 21 aprile 1976, n. 104), con [L. 9 giugno 1977, n. 332](#) (Gazz. Uff. 21 giugno 1977, n. 167), con [L. 3 aprile 1980, n. 128](#) (Gazz. Uff. 12 aprile 1980, n. 101), con [L. 24 luglio 1980, n. 489](#) (Gazz. Uff. 26 agosto 1980, n. 233), e con [L. 24 luglio 1980, n. 495](#) (Gazz. Uff. 27 agosto 1980, n. 234).

Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali

Sezione I - Classificazione delle opere intorno alle acque pubbliche

3. Secondo gli interessi ai quali provvedono, le opere intorno alle acque pubbliche, escluse quelle aventi per unico oggetto la navigazione e quelle comprese nei bacini montani, sono distinte in cinque categorie ⁶³.

(5) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#). Alla classificazione di opere idrauliche nella seconda categoria si è provveduto con [L. 22 luglio 1971, n. 572](#) (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), con [L. 22 luglio 1971, n. 573](#) (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), con [L. 22 luglio 1971, n. 574](#) (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), con [L. 26 maggio 1975, n. 188](#) (Gazz. Uff. 13 giugno 1975, n. 154), con [L. 2 aprile 1976, n. 121](#) (Gazz. Uff. 21 aprile 1976, n. 104), con [L. 9 giugno 1977, n. 332](#) (Gazz. Uff. 21 giugno 1977, n. 167), con [L. 3 aprile 1980, n. 128](#) (Gazz. Uff. 12 aprile 1980, n. 101), con [L. 24 luglio 1980, n. 489](#) (Gazz. Uff. 26 agosto 1980, n. 233), e con [L. 24 luglio 1980, n. 495](#) (Gazz. Uff. 27 agosto 1980, n. 234).

Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali

Sezione II - Opere idrauliche della prima categoria

4. Appartengono alla prima categoria le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.

Esse si eseguono e si mantengono a cura ed a spese dello Stato ⁽⁶⁾.

Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali navigabili patrimoniali, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni ⁽⁷⁾.

⁽⁶⁾ Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#). Alla classificazione di opere idrauliche nella seconda categoria si è provveduto con [L. 22 luglio 1971, n. 572](#) (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), con [L. 22 luglio 1971, n. 573](#) (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), con [L. 22 luglio 1971, n. 574](#) (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), con [L. 26 maggio 1975, n. 188](#) (Gazz. Uff. 13 giugno 1975, n. 154), con [L. 2 aprile 1976, n. 121](#) (Gazz. Uff. 21 aprile 1976, n. 104), con [L. 9 giugno 1977, n. 332](#) (Gazz. Uff. 21 giugno 1977, n. 167), con [L. 3 aprile 1980, n. 128](#) (Gazz. Uff. 12 aprile 1980, n. 101), con [L. 24 luglio 1980, n. 489](#) (Gazz. Uff. 26 agosto 1980, n. 233), e con [L. 24 luglio 1980, n. 495](#) (Gazz. Uff. 27 agosto 1980, n. 234).

⁽⁷⁾ Così modificato dall'art. 40, [L. 2 gennaio 1910, n. 9](#).

Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali

Sezione III - Opere idrauliche della seconda categoria

5. Appartengono alla seconda categoria:

a) le opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue; e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;

b) le nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi.

Esse si eseguono e si mantengono a cura dello Stato, salvo il riparto delle relative spese a norma dell'articolo seguente.

Nessuna opera potrà essere dichiarata di questa categoria se non per legge ⁽⁸⁾.

⁽⁸⁾ Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#). Alla classificazione di opere idrauliche nella seconda categoria si è provveduto con [L. 22 luglio 1971, n. 572](#) (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), con [L. 22 luglio 1971, n. 573](#) (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), con [L. 22 luglio 1971, n. 574](#) (Gazz. Uff. 11 agosto 1971, n. 202), con

[L. 26 maggio 1975, n. 188](#) (Gazz. Uff. 13 giugno 1975, n. 154), con [L. 2 aprile 1976, n. 121](#) (Gazz. Uff. 21 aprile 1976, n. 104), con [L. 9 giugno 1977, n. 332](#) (Gazz. Uff. 21 giugno 1977, n. 167), con [L. 3 aprile 1980, n. 128](#) (Gazz. Uff. 12 aprile 1980, n. 101), con [L. 24 luglio 1980, n. 489](#) (Gazz. Uff. 26 agosto 1980, n. 233), e con [L. 24 luglio 1980, n. 495](#) (Gazz. Uff. 27 agosto 1980, n. 234).

6. Le spese per opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per una metà a carico dello Stato, l'altra metà per un quarto a carico della provincia o delle province interessate, e pel restante a carico degli altri interessati.

Esse spese sono obbligatorie, e nel loro riparto si includono le spese di manutenzione, quelle di sorveglianza dei lavori e quelle di guardia delle arginature ⁽¹¹⁾.

(9) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

(10) Vedi anche l'art. 1, [D.L. 12 agosto 1983, n. 372](#).

Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali

Sezione IV - Opere idrauliche della terza categoria ⁽¹²⁾

7. Appartengono alla terza categoria le opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano uno dei seguenti scopi:

a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle province e di comuni;

b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria;

c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura ⁽¹²⁾.

Alla classificazione di opere nella terza categoria si provvede mediante decreto del ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici

⁽¹²⁾.

Sulla domanda e proposta di classificazione saranno sentiti i consigli dei comuni e delle province interessate, i quali dovranno emettere il loro parere, non oltre i due mesi dalla richiesta. Scaduti i detti due mesi, si intenderà che i comuni e le province siano favorevoli senza riserva alla richiesta di classificazione ⁽¹⁴⁾.

(11) Vedi, anche, l'art. 34, [L. 18 maggio 1989, n. 183](#).

(12) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

(13) Comma così modificato dall'art. 13, [D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534](#).

(14) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

8. Le opere di cui al precedente articolo, sono eseguite a cura dello Stato entro i limiti delle somme autorizzate per legge. Le spese occorrenti vanno ripartite:

a) nella misura del 50 per cento a carico dello Stato;

b) nella misura del 10 per cento a carico della provincia o delle province interessate ⁽¹⁵⁾;

c) nella misura del 10 per cento a carico del comune o dei comuni interessati ⁽¹⁶⁾;

d) nella misura del 30 per cento a carico del consorzio degli interessati ⁽¹⁷⁾.

Le spese di cui alle lettere b), c) e d) sono rispettivamente obbligatorie per le province, i comuni ed i proprietari e possessori interessati.

La manutenzione successiva è a cura del consorzio degli interessati e ad esclusivo suo carico sono le spese relative, salvo il disposto dell'art. 44, secondo comma ⁽¹⁸⁾ ⁽¹⁹⁾.

(15) Vedi, peraltro, l'art. 3, n. 8, [R.D. 14 settembre 1931, n. 1175](#).

(16) Vedi, peraltro, l'art. 2, n. 7, [R.D. 14 settembre 1931, n. 1175](#).

(17) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

(18) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

(19) Vedi, anche, l'art. 1, [D.L. 12 agosto 1983, n. 372](#).

Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali

Sezione V - Opere idrauliche della quarta categoria

9. Appartengono alla quarta categoria le opere non comprese nelle precedenti e concernenti la sistemazione dell'alveo ed il contenimento delle acque:

a) dei fiumi e torrenti;

b) dei grandi colatori ed importanti corsi d'acqua ⁽²⁰⁾.

Esse si eseguono e si mantengono dal consorzio degli interessati ⁽²¹⁾.

Le spese concernenti le opere di quarta categoria possono essere dichiarate obbligatorie con decreto ministeriale su domanda di tutti o di parte dei proprietari o possessori interessati, quando ad esclusivo giudizio dell'amministrazione si tratti di prevenire danni gravi ed estesi ⁽²²⁾.

Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato a termini dell'art. 23 del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con [R.D. 17 agosto 1907, n. 638](#) ⁽²³⁾.

In detta spesa si debbono comprendere non solo i lavori e gli imprevisti, ma anche quanto concerne la compilazione del progetto e la direzione e sorveglianza del lavoro ⁽²⁴⁾.

Le province nel cui territorio ricade il perimetro consorziale dovranno concorrere nella misura non inferiore ad un sesto della spesa, quando si tratti di nuove opere straordinarie e la spesa sia stata dichiarata obbligatoria in relazione al precedente terzo comma.

In eguale misura dovranno concorrere i comuni ⁽²⁵⁾.

Lo Stato potrà concorrere nella spesa per la costruzione di queste opere quando, pur tenuto conto dei contributi provinciali e comunali, il consorzio sia ancora impotente a sopperire la spesa ⁽²⁶⁾.

In questo caso la misura del concorso governativo non potrà superare il terzo della spesa complessiva ⁽²⁷⁾.

⁽²⁰⁾ Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

⁽²¹⁾ Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

(22) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

(23) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#). Il ricorso al Consiglio di Stato è ora regolato dall'art. 27, [R.D. 26 giugno 1924, n. 1054](#), e successive modificazioni.

(24) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

(25) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

(26) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

(27) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

Capo I - Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali

Sezione VI - Opere idrauliche della quinta categoria

10. Appartengono alla quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane ⁽²⁸⁾.

Esse si eseguono e si mantengono a cura del comune, col concorso nella spesa e in ragione del rispettivo vantaggio da parte dei proprietari e possessori interessati secondo un ruolo di riparto da approvarsi e rendersi esecutivo dal prefetto e da porsi in riscossione con i privilegi fiscali ⁽²⁹⁾.

Sono applicabili alle opere di quinta categoria le disposizioni di cui all'art. 9 concernenti la dichiarazione di obbligatorietà con decreto ministeriale, i relativi ricorsi e la valutazione delle spese ⁽³⁰⁾.

(28) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

(29) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

(30) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

11. Lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare ai comuni un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa, quando questa sia sproporzionata alle forze riunite del comune e dei proprietari e possessori interessati, salva la disposizione dell'art. 4 della [L. 30 giugno 1904, numero 293](#) ⁽³¹⁾.

(31) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

12. I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per l'unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni e ad altri beni pubblici e privati, i proprietari e possidenti potranno essere chiamati a concorrere in ragione dell'utile che ne risentiranno ⁽³²⁾.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura non compresi nelle categorie precedenti. Essi possono però chiedere di essere costituiti in consorzio amministrativo col procedimento di cui all'art. 21, chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono beneficio ⁽³³⁾.

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in conformità del disposto del Capo II, quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'articolo 21.

(32) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

(33) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

13. ... ⁽³⁴⁾.

(34) Articolo abrogato dall'art. 40, lett. c, [L. 2 gennaio 1910, n. 9](#).

Capo II - Disposizioni generiche per le opere di ogni categoria

14. Il ministero dei lavori pubblici fa eseguire le opere delle tre prime categorie: per le altre è riservata all'autorità governativa l'approvazione dei

progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione entro i limiti stabiliti dalla presente legge ⁽³⁵⁾.

Questa disposizione va applicata anche alle opere di terza categoria qualora i progetti siano stati compilati dalle province, dai comuni o dai consorzi all'uopo costituitisi ⁽³⁶⁾.

L'approvazione dei progetti per le opere di cui alla presente legge da parte della autorità competente ha, per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilità ⁽³⁷⁾.

[\(35\)](#) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

[\(36\)](#) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

[\(37\)](#) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

15. Il ministero dei lavori pubblici potrà consentire che gli ufficiali del genio civile siano incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle due ultime categorie, od anche dirigerne i lavori ⁽³⁸⁾.

[\(38\)](#) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

16. Nella legge di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si determinerà il fondo da stanziarsi annualmente a titolo di concorsi e sussidi dello Stato per effetto del presente T.U.

L'esecuzione delle varie opere verrà autorizzata con decreto ministeriale in relazione alla disponibilità di detto fondo.

17. Sono mantenute, per tutto ciò che non riguarda le spese poste a carico dello Stato e della provincia dal presente T.U., le convenzioni e le legittime consuetudini vigenti, che in qualche località disponessero diversamente da quanto è prescritto negli articoli precedenti.

Quando tali convenzioni o consuetudini fossero litigiose od incerte, o per cambiamento delle circostanze fossero rese impraticabili od ingiuste, vengono le medesime ratificate e ridotte conformi alle prescrizioni della presente legge,

salvi i diritti agli eventuali indennizzi da esercitarsi innanzi ai tribunali competenti.

Capo II - Disposizioni generiche per le opere di ogni categoria

Sezione I - Costituzione dei consorzi

18. A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, i proprietari e possessori (siano essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili di qualunque specie anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto od indiretto, presente o futuro ⁽³⁹⁾.

Lo Stato, le province ed i comuni sono compresi nel consorzio per i loro beni patrimoniali e demaniali e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati, indipendentemente dal contributo cui fossero obbligati in proporzione del rispettivo interesse generale ⁽⁴⁰⁾.

Le quote che le province ed i comuni sono chiamati a dare nell'interesse generale sono ripartite fra loro in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro e posti nei rispettivi territori ⁽⁴¹⁾.

La determinazione del contributo dei singoli proprietari e possessori interessati è fatta provvisoriamente in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati, eccettuati i consorzi di cui al terzo comma dell'art. 12 ⁽⁴²⁾.

Per la determinazione definitiva i beni sono distinti in più classi, a ciascuna delle quali è assegnata, secondo il rispettivo grado di interesse, una quota del contributo consorziale. Compiuta la classificazione, è fatto il ragguaglio fra tutti gli interessati, ripartendosi la quota assegnata a ciascuna classe fra gli iscritti nella medesima, in ragione sempre dell'imposta principale sui terreni e fabbricati ⁽⁴³⁾.

I terreni e fabbricati esenti da imposta fondiaria si considereranno, per gli effetti del riparto, come se la pagassero nella misura stessa in cui ne sono gravati rispettivamente i terreni circostanti ed i fabbricati più vicini assimilabili ⁽⁴⁴⁾.

⁽³⁹⁾ Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

⁽⁴⁰⁾ Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

(41) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

(42) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

(43) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

(44) Così modificato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

19. ... ⁽⁴⁵⁾.

(45) Articolo abrogato dalla [L. 13 luglio 1911, n. 774](#).

20. I comuni possono essere chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti d'impedire i disalveamenti, e finalmente quando i lavori possano coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio.
